

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 615-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i seguenti atti connessi: Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF); Appendice A – Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV); Appendice B – Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — La regolamentazione dei traffici ferroviari internazionali è stata affidata a convenzioni internazionali già a partire dal 1890 quando fu stipulata quella concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM). Seguirono nel 1924 la Convenzione per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) e quella, addizionale a quest'ultima, relativa alla responsabilità per morte e ferimento dei viaggiatori, entrata in vigore nel 1976.

Tutte le Convenzioni in parola tendevano a dare una disciplina adeguata ai rapporti tra gli Stati aderenti e a quelli tra vettori ferroviari e utenti cercando di uniformare le diverse normative in materia allo scopo di favorire lo sviluppo degli scambi. Esse si sono rivelate strumenti importanti soprattutto per dirimere controversie fra le parti del contratto di trasporto individuando il tribunale competente e per rendere più rapide tutte le operazioni relative ai trasporti su rotaia.

Dopo numerose revisioni, esse sono attualmente ancora in vigore nei testi aggiornati della Conferenza diplomatica di revisione ordinaria del 7 febbraio 1970, entrati in vigore nel 1975, anno nel quale si è peraltro iniziato a lavorare per la prevista revisione quinquennale. La Conferenza di revisione del 1980 ha concluso i suoi lavori con una risistemazione nuova e più razionale dell'intera materia tramite la creazione di una Convenzione di base (COTIF) che regola, sulla base di norme di diritto pubblico, i rapporti tra gli Stati, prevedendo la costituzione di una apposita Organizzazione intergovernativa, mentre le disposizioni di diritto privato concernenti i contratti per il trasporto sia per le merci che per i viaggiatori e i bagagli sono contenute in due Appendici. In particolare va segnalato che l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), costituita dagli Stati membri, possiede personalità giuridica e i suoi organi sono: l'As-

semblea generale; il Comitato amministrativo; la Commissione di revisione; la Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose e l'Ufficio centrale. Le sue competenze sono fissate dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della Convenzione mentre un Protocollo annesso ne fissa i privilegi ed immunità.

Per quanto riguarda le Appendici, la prima raggruppa regole uniformi per il contratto di trasporto di viaggiatori e bagagli e la seconda quelle per il trasporto delle merci.

In particolare, per l'Appendice A, va segnalato che vi si prevedono due unità di conto: i diritti speciali di prelievo per gli Stati membri del Fondo monetario internazionale e il franco oro per gli Stati non membri dello stesso Fondo. Particolari norme regolano inoltre il sistema di conversione e di accettazione della moneta e definiscono il diritto nazionale applicabile in determinate controversie. Innovazioni migliorative vengono inoltre introdotte per quanto riguarda le responsabilità della ferrovia per la morte e il ferimento dei viaggiatori.

Con l'Appendice B notevoli modificazioni vengono introdotte nel campo dei rapporti tra ferrovia ed utente abolendo l'obbligo di trasporto per spedizioni in piccole partite, stabilendo alcune agevolazioni a categorie di utenti, migliorando la normativa relativa alla lettera di vettura, all'itinerario del trasporto, e altre operazioni doganali, ai termini di resa delle merci, al diritto di indennizzo.

Poichè la Convenzione e gli atti allegati migliorano notevolmente la normativa con un'impostazione unitaria e omogenea tesa a rafforzare la certezza del diritto e a potenziare il servizio di trasporto internazionale per ferrovia, la Commissione affari estere chiede all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

VELLA, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

18 luglio 1984

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980 con i sotto-indicati atti connessi:

Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF),

Appendice A - Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV);

Appendice B - Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, con gli atti connessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 24 della Convenzione stessa.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 120 milioni annui, fa carico al capitolo n. 303 del bilancio della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.